



**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO
CONCESSE NELLE ZONE A DISCO**

17 dicembre 2014

Il Municipio di Manno,
richiamati:

- gli articoli 107, 179 e 192 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987;
- gli articoli 25, 26 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale, del 30 giugno 1987;
- gli articoli 26, 27 e 28 del Regolamento comunale, del 17 dicembre 2001;

con risoluzione municipale n. 260 del 12 maggio 2014, stabilisce:

Art. 1 Scopo

Il Municipio, nell'intento di agevolare gli abitanti dei quartieri che non possono disporre di posti auto privati, concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2, che permettono l'uso senza limitazione di tempo dei parcheggi pubblici situati **nelle zone a disco** all'interno della zona residenziale.

Art. 2 Autorizzazioni

¹Il Municipio può concedere autorizzazioni speciali che permettono l'uso senza limitazioni nel tempo dei posteggi pubblici nelle zone con disco in favore di:

- a) persone domiciliate o al beneficio di un permesso di dimora o di soggiorno valido nel Comune di Manno;
- b) lavoratori il cui posto di lavoro è ubicato all'interno della zona residenziale (Nucleo e R2);
- c) altri interessati, quando particolari circostanze lo giustificano (autorizzazione temporanea per brevi periodi)¹;

²Il Municipio può concedere autorizzazioni speciali che permettono l'uso senza limitazione durante il sabato e nei giorni festivi nelle zone con disco in favore di persone domiciliate o al beneficio di un permesso di dimora o di soggiorno valido nel Comune di Manno.²

Art. 3 Effetti

¹L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree di posteggio con disco orario, senza limitazione di tempo.

²L'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un determinato parcheggio, ma permette l'usufrutto degli stalli liberi.

Art. 4 Validità

¹L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile) e unicamente per la zona per la quale è stata rilasciata.

²In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, l'autorizzazione può venire concessa anche per periodi più brevi.

¹ Art. modificato con ris. mun. 626/30.10.2023 ed entrato immediatamente in vigore

² Art. modificato con ris. mun. 148/29.3.2021 ed entrato in vigore il 1. maggio 2021

Art. 5 Definizione delle zone

Le zone cui le autorizzazioni fanno riferimento sono definite nella planimetria dell'allegato 1.

Art. 6 Contrassegno

¹L'autorizzazione consiste in un contrassegno sul quale figura il numero di targa del veicolo ed il suo periodo di validità. Un contrassegno può riportare più numeri di targa di veicoli appartenenti allo stesso nucleo familiare. Per essere valido, il contrassegno dovrà essere munito di timbro in originale della Cancelleria comunale.

²Il contrassegno deve venir esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

³Il contrassegno è valevole unicamente per il veicolo per il quale è stato rilasciato.

Art. 7 Tassa

¹La tassa per il rilascio dell'autorizzazione che permette l'uso senza limitazioni nel tempo è fissata in fr. 240.00 annui per tutte le aree previste.³

²La stessa è da pagare anticipatamente per l'intero periodo.

³Nel caso di richiesta di autorizzazione durante l'anno, la tassa può essere ridotta proporzionalmente, sulla base dei mesi di utilizzo, ritenuto il pagamento minimo di fr. 60.00.⁴

⁴Nel caso di rinuncia all'autorizzazione, si può procedere al rimborso proporzionale della tassa, sulla base dei mesi di mancato utilizzo, su esplicita richiesta dell'interessato e previa riconsegna del contrassegno.³

⁵La tassa per il rilascio dell'autorizzazione temporanea per brevi periodi ammonta a fr. 20.00 alla settimana o frazione.⁵

⁶L'autorizzazione per l'uso senza limitazione il sabato e nei giorni festivi è concessa a titolo gratuito.^{6 7}

Art. 8 Procedura

¹L'interessato deve inoltrare la richiesta al Municipio, tramite l'apposito formulario, corredato dalla copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione.

²L'autorizzazione (contrassegno) viene consegnata previo pagamento della relativa tassa.

³Le autorizzazioni devono essere rinnovate annualmente a richiesta del beneficiario.

Art. 9 Revoca

¹L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

²Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

Art. 10 Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni di cui all'art. 9 è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dalla notifica.

³ Art. modificato con ris. mun. 148/29.3.2021 ed entrato in vigore il 1. maggio 2021

⁴ Art. modificato con ris. mun. 666/15.12.2014 ed entrato in vigore il 1. gennaio 2015

⁵ Art. modificato con ris. mun. 626/30.10.2023 ed entrato immediatamente in vigore

⁶ Art. modificato con ris. mun. 148/29.3.2021 ed entrato in vigore il 1. maggio 2021

⁷ Cpv rinumerato con ris. mun. 626/30.10.2023 ed entrato immediatamente in vigore

²Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 11 Sanzioni

¹Le infrazioni alla segnaletica esposta nella zona a disco sono punite dagli Organi di Polizia a norma della Legge sulla circolazione stradale.

²Alle infrazioni alla presente Ordinanza si applica la procedura di contravvenzione in conformità degli artt. 145 e seguenti LOC.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 21 maggio al 20 giugno 2014 ed entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione.

La modifica dell'art. 7 viene pubblicata dal 7 gennaio al 6 febbraio 2015 ed entra in vigore il 1. gennaio 2015.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

Il Sindaco

Fabio Giacomazzi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario

Paolo Vezzoli

Allegato 1 - posteggi zona disco

